

COMUNE DI VALPELLINE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE VALPELLINE

RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Classificazione	3
Art. 3 - Presupposto per l'imposizione	3
Art. 4 - Prestazioni accessorie	3
Art. 5 - Concessione di spazi ed aree comunali	3
Art. 6 - Impianti pubblicitari in genere - Piano generale	4
Art. 7 - Divieti e limitazioni	4
Art. 8 - Organizzazione del servizio	4
Art. 9 - Riscossione dell'imposta e dei diritti	5
Art. 10 - Responsabilità del funzionario preposto al servizio.	5
Art. 11 - Raccolta dei dati.....	5
Art. 12 - Controlli.....	5
Art. 13 - Compiti ed attribuzioni del personale addetto.....	6
Art. 14 - Soggetti passivi.....	6
Art. 15 - Dichiarazione del contribuente e richieste di affissioni.....	6
Art. 16 - Sanzioni.....	6
Art. 17 - Rimozione e sequestro del materiale abusivo.....	7
CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	7
Art. 18 - Forme pubblicitarie e loro assoggettabilità.....	7
Art. 19 - Modalità di applicazione.	8
Art. 20 - Riduzioni.....	8
Art. 21 - Esenzioni.....	8

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità esterna nel territorio del Comune di Valpelline, nonché quelle intese all'applicazione ed alla riscossione della relativa imposta.

Art. 2 - Classificazione

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento dettate in materia, il Comune di Valpelline rientra nella 5 classe impositivi.

Art. 3 - Presupposto per l'imposizione

E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.

Assumono rilievo, al fine suddetto, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi così come quelli intesi a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 4 - Prestazioni accessorie

Qualora il Comune provveda, su richiesta, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari indicati nel primo comma del precedente art. 3, sarà dovuto, oltre al pagamento della relativa imposta, il rimborso di ogni altra spesa in forma e misura da concordarsi di volta in volta con i committenti.

Art. 5 - Concessione di spazi ed aree comunali

Nel caso in cui, per l'esecuzione di pubblicità, vengano utilizzati impianti installati su beni appartenenti o dati in concessione al Comune, è dovuto, in aggiunta all'imposta, un corrispettivo a

titolo di canone di locazione o di concessione, salva l'applicazione della tassa per occupazione di spazi e di aree pubbliche.

Alla determinazione del corrispettivo sarà provveduto con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 6 - Impianti pubblicitari in genere - Piano generale

Al momento della presentazione della prescritta dichiarazione per l'esecuzione di pubblicità, di cui in seguito, l'interessato, al fine di ottenere l'autorizzazione relativa all'installazione dell'impianto pubblicitario richiesto, deve produrre bozzetto, in duplice copia, riprodotto, anche a colori, il mezzo da esporre, che dovrà corrispondere alla tipologia prescelta dal Comune per mezzi simili, con apposito provvedimento.

Dopo l'esame favorevole, un esemplare del bozzetto di cui sopra verrà restituito, con il visto del funzionario responsabile, all'interessato, che, a far tempo dalla data del rilascio dell'autorizzazione, potrà provvedere all'esecuzione, secondo i criteri dettati dal Comune.

Di norma, la realizzazione dell'impianto, nella forma e nelle dimensioni precisate e approvate, è affidata al richiedente o suo incaricato, che dovrà utilizzare, salve le disposizioni anche modificative dell'ufficio competente, il materiale indicato nel bozzetto-progetto più volte menzionato.

Art. 7 - Divieti e limitazioni

La pubblicità sonora si intende limitata a casi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta e per tempi ed orari prefissati, così come possono essere ammessi, in momenti predeterminati, la distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

La pubblicità a mezzo di aerei è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi ove si svolgono, comprese le zone adiacenti. Il Comune potrà, in casi particolari, autorizzare comunque l'effettuazione di detta forma pubblicitaria per tutto lo spazio soprastante il territorio comunale.

E' sempre consentita la pubblicità eseguita con palloni frenati.

I supporti dei mezzi pubblicitari, quali tralicci, pali di sostegno, cassoni illuminati, telai, ecc. devono essere rimossi unitamente alla pubblicità.

In ogni caso le autorizzazioni comunali all'esecuzione della pubblicità sono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, né esimono gli interessati dall'acquisizione di ogni altra autorizzazione di competenza di autorità ed enti diversi.

L'esposizione, anche abusiva, di manifesti, avvisi, disegni, scritte simili comunque effettuata in contravvenzione alle disposizioni del codice penale e di altre leggi speciali sarà perseguita e punita a norma di legge, salvo quanto stabilito in tema di infrazioni al presente regolamento.

Art. 8 - Organizzazione del servizio

Alla gestione del servizio della pubblicità è preposto apposito ufficio nei cui locali saranno esposti, a disposizione del pubblico, le tariffe ed il regolamento per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

Art. 9 - Riscossione dell'imposta e dei diritti

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione, di cui all'art. 19.

Art. 10 - Responsabilità del funzionario preposto al servizio.

Il funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità è designato con deliberazione della Giunta Municipale ed il suo nominativo è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, una volta che l'atto sia divenuto esecutivo a norma di legge, ed in ogni caso non oltre 60 giorni dalla sua nomina.

Richiamati tutti i poteri e gli obblighi previsti dalla normativa del settore, il funzionario responsabile dovrà, fra l'altro, redigere trimestralmente una relazione sull'andamento del servizio, compreso il rendiconto delle riscossioni effettuate nel predetto periodo.

La relazione, con tutti i necessari allegati, sarà presentata, entro il giorno 5 del mese conclusivo del trimestre, al Sindaco.

Art. 11 - Raccolta dei dati

Il responsabile del servizio per la pubblicità dovrà curare, inoltre, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi al servizio medesimo, dati che dovranno essere coordinati in una relazione da redigersi alla fine di ogni anno e da consegnarsi al Sindaco, entro il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno successivo.

Art. 12 - Controlli

Salvo il potere di vigilanza attribuito alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze sulla gestione, il controllo sul regolare funzionamento dell'ufficio pubblicità e pubbliche affissioni è affidato al Segretario del Comune che si avvarrà della collaborazione dell'ufficio di ragioneria del Comune stesso e dei vigili urbani.

Art. 13 - Compiti ed attribuzioni del personale addetto

Gli addetti alla gestione del servizio, sotto la diretta dipendenza del funzionario responsabile, presteranno la loro opera nelle località e nelle ore fissate nei piani di lavoro, con l'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni loro impartite.

Esercitano anche compiti di vigilanza sulla esecuzione della pubblicità, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

Essi sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti dei compiti cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti nelle località pubbliche o aperte al pubblico dove possono essere effettuate le attività pubblicitarie.

Sono inoltre autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni del regolamento comunale in materia di pubblicità, con le modalità stabilite dall'art. 107 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, tuttora vigenti, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14 - Soggetti passivi

L'Imposta comunale sulla pubblicità è dovuta, in via principale, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.

E' dovuta, in solido, da colui che produce o vende la merce reclamizzata o svolge i servizi e le attività oggetto della pubblicità.

Art. 15 - Dichiarazione del contribuente e richieste di affissioni

L'esecuzione della pubblicità è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione, anche cumulativa, da parte dell'interessato, indicato all'articolo precedente.

La dichiarazione, da compilarsi sul modello predisposto dal Comune, deve essere corredata dalla documentazione richiesta dagli uffici comunali, con particolare riguardo al bozzetto-progetto, sia agli effetti dell'applicazione dell'imposta (oggetto, località, durata, dimensioni, caratteristiche del mezzo pubblicitario da esporre), sia agli effetti della verifica di conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

La dichiarazione incompleta nel contenuto o nella documentazione verrà respinta.

Per l'esame delle domande, ivi comprese quelle previste dalla legge nei casi di variazione della pubblicità, può essere richiesto il parere non vincolante di apposita commissione tecnica ed eventualmente anche della commissione edilizia nei casi in cui l'esecuzione di pubblicità venga ad influire sul carattere urbanistico della zona interessata, sulle caratteristiche architettoniche degli edifici interessati.

Le autorizzazioni rilasciate dal Comune per l'esecuzione di pubblicità scadono nel termine di giorni 30 qualora la pubblicità stessa non venga realizzata.

Art. 16 - Sanzioni

Per le violazioni alle norme legislative ed a quelle regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sanzioni amministrative da un minimo di £. 200.000 ad un massimo di £. 2.000.000, salva l'applicazione delle soprattasse previste dall'art. 23, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 507 del 1993, in relazione, rispettivamente, all'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione e all'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o del diritto.

Le violazioni alle norme regolamentari dettate in esecuzione della normativa vigente in materia, come le infrazioni ai provvedimenti relativi alla installazione degli impianti sono punite a norma di legge, previa notificazione ai responsabili, nei termini prescritti, degli estremi delle trasgressioni.

La sanzione è stabilita nel minimo in £. 200.000 e nel massimo in £. 2.000.000.

Art. 17 - Rimozione e sequestro del materiale abusivo

E' considerata abusiva la pubblicità la cui esposizione, subordinata ad autorizzazione, non abbia ottenuto l'autorizzazione medesima o ne abbia disatteso i limiti e/o prescrizioni.

E' altresì considerata abusiva la pubblicità per la quale è stata omessa la prescritta dichiarazione ed i pagamenti dei tributi dovuti.

La rimozione degli impianti pubblicitari abusivi o dichiarati tali, dopo la notificazione ai responsabili, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale, saranno disposte, a norma di legge, con ordinanza del Sindaco, assegnando ai trasgressori il termine di giorni 30 per provvedervi. In caso di inottemperanza sarà provveduto a cura degli agenti comunali all'uopo autorizzati, addebitando ai responsabili le spese sostenute per l'eliminazione o la rimozione.

Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere sequestrato con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni, soprattasse ed interessi.

Nell'ordinanza sarà fissato un termine entro cui gli interessati potranno chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione, la cui entità sarà parimenti stabilita nell'atto di cui sopra.

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 18 - Forme pubblicitarie e loro assoggettabilità

L'esposizione di pubblicità, nelle diverse forme che essa può assumere, che qui di seguito vengono meglio specificate, viene effettuata a cura ed a spese di chi vi abbia interesse, tenuto, per ciò stesso, al pagamento della corrispondente imposta, di cui all'apposita tariffa allegata al presente regolamento, entro i limiti temporali ivi previsti e per ogni metro quadrato o altro parametro previsto.

Rientra nel contesto di pubblicità ordinaria l'esposizione di insegne, locandine, cartelli, targhe, stendardi, tele, tendoni, ombrelloni, globi, fac-simili di oggetti ed altri mezzi similari, non compresi nelle seguenti ipotesi pubblicitarie.

Le altre fattispecie si riferiscono, infatti, alla:

- 1) pubblicità con luce, distinta in luminosa, che è quella in cui i caratteri ed i segni che ornano la pubblicità sono essi stesso costituiti da una fonte di luce, ed illuminata, quella resa visibile di notte da una apposita fonte di luce;
- 2) pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, posti trasversalmente o che comunque attraversano vie e piazze del territorio comunale;
- 3) pubblicità eseguita a mezzo di pannelli luminosi o con proiezioni cinematografiche, anche se intermittenti, lampeggianti o successive, sopra schermi o pareti riflettenti;
- 4) pubblicità effettuata con veicoli in genere, quella, cioè, eseguita per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di vetture autofiloltranviarie, di battelli, barche o di ogni altro veicolo adibito ad uso pubblico o privato;
- 5) iscrizioni pubblicitarie su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto;
- 6) pubblicità effettuata con aeromobili e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini e di oggetti;
- 7) pubblicità eseguita con palloni frenati e simili;
- 8) pubblicità eseguita informa ambulante, mediante distribuzione anche con veicoli e a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante la circolazione di persone con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari;
- 9) pubblicità sonora, eseguita, cioè, con apparecchi amplificatori e simili da specifici punti del territorio comunale.

Art 19 - Modalità di applicazione.

L'imposta relativa alla pubblicità visiva, di norma, si applica alla superficie imponibile del mezzo pubblicitario, pari alla minima figura piana geometrica entro la quale è circoscritto il mezzo medesimo.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è applicata in base alla superficie complessiva delle facce recanti pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari costituiti da figure solide l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva del minimo solido geometrico nel quale la figura può essere compresa.

I festoni di bandierine e simili vengono calcolati come un unico mezzo pubblicitario, la cui superficie imponibile è pari a quella della figura piana geometrica che circoscrive il mezzo determinato come sopra.

Ai fini del calcolo d'imposta le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati non sono tassabili.

Art. 20 - Riduzioni

La misura dell'imposta è ridotta alla metà in tutti i casi previsti dall'art. 16 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 21 - Esenzioni

Sono esenti dall'imposta tutte le forme pubblicitarie indicate all'art. 17 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507.

ALLEGATO A

TARIFFA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

TARIFFA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

PARTE I - PUBBLICITA' ORDINARIA

Publicità ordinaria in categoria normale	
Per anno solare, per mq.	£. 16.000
Per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione) per mq.	£. 1.600
Publicità ordinaria luminosa o illuminata in categoria normale (aumento 100 per cento della tariffa base)	
Per anno solare, per mq.	£. 32.000
Per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione) Per mq.	£. 3.200
Publicità ordinaria luminosa o illuminata in categoria speciale (au- Mento 100 per cento della tariffa base, maggiorazione fino al 150 per Cento)	
Per anno solare, per mq.	£. 32.000
Per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione) Per mq.	£. 3.200

PARTE II - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

Publicità effettuata all'interno dei veicoli	
Per anno solare, per mq.	£. 16.000
Per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione) Per mq.	£. 1.600
Publicità effettuata all'esterno dei veicoli (maggiorazione del 50 per Cento della tariffa base per superfici tra mq. 5,5 e mq. 8,5)	
Per anno solare, per mq.	£. 24.000
Per periodo non superiore a 3 mesi (ogni mese o frazione), per mq.	£. 2.400
Publicità effettuata all'esterno dei veicoli (maggiorazione del 100 per Cento della tariffa base per superfici superiori a mq. 8,5)	
Per anno solare, per mq.	£. 32.000
Per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione) Per mq.	£. 3.200

Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all'interno dei veicoli (aumento del 100 per cento della tariffa base)

per anno solare, per mq.	£. 32.000
per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione) per mq.	£. 3.200

Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all'esterno dei veicoli (aumento del 100 per cento della tariffa base; maggiorazione del 50 per cento per superfici tra mq. 5,5 e mq. 8,5)

Per anno solare, per mq.	£. 48.000
Per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione) per mq.	£. 4.800

Pubblicità luminosa o illuminata effettuata all'esterno dei veicoli (aumento del 100 per cento della tariffa base; maggiorazione del 50 per cento per superfici superiori a mq. 8,5)

Per anno solare, per mq.	£. 64.000
Per periodo non superiore a 3 mesi (per ogni mese o frazione), per mq.	£. 6.400

*PARTE III - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI ADIBITI AI TRASPORTI
DELL'AZIENDA
TARIFFA UNICA*

Autoveicoli di portata superiore a 3.000 kg, per unità con rimorchio (aliquota doppia)	£. 144.000
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Autoveicoli di portata inferiore a 3.000 kg per unità con rimorchio (aliquota doppia)	£. 96.000
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Motocarri e motocarrozze ed altri veicoli non rientranti nelle precedenti categorie, per unità, per mq. con rimorchio (aliquota doppia)	£. 48.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------